

STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la Cooperativa di solidarietà, con la denominazione:

“Aquila e Priscilla Cooperativa Sociale – ONLUS ”

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel comune di Milano.

Con delibera degli organi competenti potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31(trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi); compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa, senza finalità speculative, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'organizzazione di un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale, gli obiettivi della legge 8 novembre 1991 n. 381 tramite la gestione di servizi socio sanitari ed educativi.

La stessa si ispira ai principi di mutualità, solidarietà, democraticità propri del movimento cooperativo e in rapporto ad essi agisce.

La Cooperativa si qualifica inoltre per il riferimento ai valori cristiani proponendosi in particolare di sostenere e affiancare l'attività educativa, culturale, sociale, assistenziale delle parrocchie e di altri enti di ispirazione cristiana cattolica.

Si propone, infine, di intraprendere iniziative formative e di sensibilizzazione destinate a concorrere alla crescita nella comunità territoriale della sensibilità alla solidarietà.

La Cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega pertanto principalmente soci lavoratori retribuiti, dando loro occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dall'Ordinamento giuridico.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Nello svolgimento della sua attività la cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

La cooperativa potrà aderire ad Organismi ed Enti che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi, con delibera di adesione dell'organo amministrativo.

Art. 5 - Oggetto

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, quali:

- strutture e centri educativi destinati a minori e a giovani (ad es.: centri ricreativi diurni, centri di aggregazione giovanile, oratori, circoli ricreativi, campi - scuola, centri di vacanza, ecc.);
- attività di assistenza scolastica e parascolastica;
- attività di sostegno e assistenza a persone in difficoltà, in particolare ai minori;
- attività di promozione sportiva, ricreativa e di turismo sociale;

- attività di promozione nei vari settori della cultura, dell'arte, dello spettacolo, del tempo libero;
- realizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento, pubblicazioni, ecc. concernenti le tematiche sopra evidenziate.

I suddetti servizi potranno essere ideati e promossi direttamente dalla Cooperativa o affidati a essa tramite convenzioni da enti aventi finalità similari.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria (l'attività mobiliare e finanziaria non potrà svolgersi nei confronti del pubblico) - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti sia direttamente che indirettamente ai medesimi.

DISCIPLINA DEI SOCI

Art. 6 – Numero e requisito dei soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Inoltre, possono essere soci tutti coloro che siano in condizione di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione dell'oggetto della cooperativa.

Art. 7 – Categoria di soci

Sono soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.

I soci cooperatori appartengono ad una delle seguenti categorie:

- **soci prestatori**, che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie competenze e capacità professionali in rapporto alla tipologia delle attività ed al volume di lavoro disponibile;
- **soci volontari**, che prestano la loro attività gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci e ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Possono essere ammessi come **soci cooperatori anche le persone giuridiche** nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 8 – Categoria speciale di soci

La cooperativa può istituire la categoria speciale di soci prevista dall'art. 2527, comma terzo del Codice civile.

In tale categoria speciale possono essere ammessi, in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale oppure al loro inserimento nell'impresa, le persone fisiche maggiorenni che siano in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non può superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata della appartenenza del socio alla categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento della ammissione e non può in ogni caso superare i cinque anni.

Per tutto il periodo di appartenenza a detta categoria speciale, i soci non possono essere

nominati amministratori e non hanno diritto di voto alle assemblee ma, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione, godono di tutti gli altri diritti e sono chiamati a adempiere a tutti gli obblighi dei soci della cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

Ai soci appartenenti alla categoria speciale non può essere attribuito più di un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

Il socio appartenente alla categoria speciale può recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, nel rispetto della procedura di recesso disciplinata dall'articolo 15 del presente statuto. Quanto alla sua esclusione, costituiscono cause di esclusione anticipata rispetto alla scadenza del periodo di formazione ed inserimento, oltre a quelle indicate al successivo articolo 17, la ripetuta inosservanza dei doveri inerenti la formazione e l'insufficiente partecipazione ai momenti formativi e di inserimento organizzati dalla cooperativa.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato al momento della sua ammissione, deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, con le indicazioni di cui all'articolo 10. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel Libro dei Soci. In caso di mancato accoglimento della domanda, spetta al richiedente il diritto di ricorrere alla assemblea, con le modalità previste dall'articolo 11 del presente statuto.

Articolo 9 (Soci sovventori)

Sono soci sovventori coloro che partecipano ai programmi di sviluppo, ristrutturazione e potenziamento della cooperativa, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto.

I diritti e gli obblighi dei soci sovventori sono regolati dalle disposizioni delle Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dalle seguenti disposizioni:

- al momento dell'ammissione il socio sovventore dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa prima del quale non è ammesso il recesso;
- i voti attribuiti anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci;
- possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori;
- i conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili; la società ha la facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346 codice civile;
- il tasso di remunerazione può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per gli altri soci;
- all'atto dello scioglimento della cooperativa, le azioni di soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte delle perdite che eccede il valore nominale delle altre quote.
- le modalità di ammissione dei soci sovventori saranno disciplinate dall'assemblea.

Art. 10 – Domanda di ammissione

Chiunque intenda essere ammesso ad una delle categorie di soci di cui all'art. 7 o alla categoria speciale di cui all'art. 8 del presente statuto, deve farne apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Se trattasi di persona fisica, la domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza codice fiscale;
- b) la categoria di soci alla quale si chiede di essere iscritto;
- c) l'attività svolta e le competenze possedute;
- d) i motivi della richiesta, con specificazione dell'attività di lavoro che si intende svolgere in cooperativa;
- e) l'ammontare della quota che ci si impegna a sottoscrivere e versare;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della cooperativa ed i regolamenti interni.

Se trattasi di associazioni, società od ente, la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre agli elementi di cui alle lettere b), c), d), e), f) relativi alle persone fisiche, anche copia integrale dello statuto vigente e copia della deliberazione dell'organo societario che ha autorizzato la domanda di ammissione e ogni altro documento richiesto dall'organo amministrativo della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda.

Indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono, per ogni rapporto con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art. 11 – Accoglimento o rigetto della domanda di ammissione

Sull'accoglimento della domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione della cooperativa, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale.

Nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio di esercizio, gli amministratori illustrano le ragioni delle deliberazioni assunte con riguardo alla ammissione di nuovi soci.

La delibera di ammissione o quella di rigetto sono comunicate per iscritto all'interessato. In caso di accoglimento della domanda, gli amministratori procedono tempestivamente ad aggiornare il Libro dei Soci. In caso di rigetto, la comunicazione scritta all'interessato deve indicare i motivi di tale decisione e l'interessato ha facoltà di ricorrere, nei successivi sessanta giorni, alla assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte alla prima occasione utile.

Art. 12 – Obblighi dei soci all'atto della ammissione

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione ciascun socio è obbligato:

- a versare, con le modalità ed i termini stabiliti dall'organo amministrativo, il capitale sottoscritto;

- ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza.

Art. 13 - Trasferibilità delle quote

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 2530 del Codice civile in tema di preavviso e di modalità di esercizio del diritto di recesso.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'eventuale emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, il socio sovventore che intende trasferire la propria partecipazione deve comunicare al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata, il nominativo del candidato acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 14 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, nonché per liquidazione o fallimento.

Art. 15 – Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla cooperativa il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non vi siano più le condizioni per partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa mediante raccomandata.

Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione scritta all'interessato, che, nei sessanta giorni successivi, può ricorrere al Collegio Arbitrale,

con le modalità previste all'articolo 41 del presente statuto.

Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla data di accoglimento della domanda di recesso. Per quanto riguarda invece i rapporti mutualistici tra socio recedente e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso al momento della comunicazione della domanda di recesso, se questa viene ricevuta almeno tre mesi prima; diversamente, il recesso si perfeziona con la chiusura dell'esercizio successivo, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il recesso del socio comporta – in ogni caso – la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 16 – Decadenza del socio

Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza dalla cooperativa nei confronti del socio per il quale sia venuto meno lo status connesso alla partecipazione alla compagine sociale e precisamente:

- nei confronti dei soci lavoratori e dei soci volontari che abbiano cessato, per qualsiasi causa, rispettivamente il rapporto di lavoro e la collaborazione volontaria a favore della cooperativa;
- nei confronti dei soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'articolo 8 , qualora abbiano terminato il programma formativo e di inserimento e non abbiano fatto richiesta di ammissione alla cooperativa.

Per quanto riguarda la procedura e gli effetti della decadenza, si applica quanto previsto dal precedente articolo 15 in materia di recesso.

Art. 17 – Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione del socio dalla cooperativa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- non osserva le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti, se esistenti;
- non rispetta le deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa;
- senza giustificato motivo e previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempie agli obblighi di versamento della quota sociale o di qualsiasi altra somma dovuta o a debiti contratti con la cooperativa stessa;

- senza giustificato motivo non partecipa per più di tre volte consecutive alle assemblee della cooperativa;
- senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa;
- in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, arreca grave danno materiale o di immagine alla cooperativa.

La deliberazione di esclusione è comunicata dal Consiglio di Amministrazione all'interessato con raccomandata. Contro tale deliberazione l'interessato può proporre ricorso al Collegio Arbitrale, nei sessanta giorni successivi e con le modalità di cui all'art. 41 seguente.

L'esclusione del socio comporta – in ogni caso - la risoluzione, con effetto immediato, del rapporto di lavoro.

Art. 18 – Liquidazione della quota

I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto al rimborso della quota di capitale effettivamente versata o al minor importo determinato sulla base del bilancio dell'esercizio in cui ha avuto effetto il recesso, la decadenza o l'esclusione.

La liquidazione deve essere perfezionata entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di cui sopra.

Art. 19 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto al rimborso della quota sottoscritta dal socio deceduto, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18. Gli eredi o legatari dovranno presentare copia atto notorio o altra idonea documentazione ad attestare tale diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, nella richiesta di liquidazione dovrà essere specificato il nominativo di colui che li rappresenta tutti nei confronti della cooperativa.

Gli eredi e i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio defunto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Si applica la procedura prevista dagli artt. 10 e 11 del presente statuto.

Art. 20 – Termine di decadenza

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti, decaduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

Art. 21 – Responsabilità in caso di insolvenza della cooperativa

Se, entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi e legatari del socio deceduto sono obbligati verso la cooperativa, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

Art. 22 Capitale sociale ed elementi del patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore di Euro 25 (venticinque) cadauna;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da un numero illimitato di azioni nominative del valore di Euro 100 (cento) cadauna;
- dalla riserva legale indivisibile, formata dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi legatari dei soci defunti;
- dalla eventuale riserva straordinaria, da ogni accantonamento e fondo costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- da eventuali contributi, lasciti o liberalità che pervengono alla Cooperativa per un migliore raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le riserve previste dal presente articolo devono considerarsi indivisibili, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - DESTINAZIONE UTILE

Art. 23 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 24 - Bilancio

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 25 – Destinazione dell'utile dell'esercizio

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali di gestione destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
- c) a dividendo a favore dei soci cooperatori e degli eventuali soci sovventori, in misura non superiore a quella consentita dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d) ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- e) a riserva straordinaria.

L'Assemblea può deliberare in alternativa che la totalità degli utili, fatto salvo quanto

indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva legale.

Vige la limitazione della lettera b) dell'art.2514 C.C. per la remunerazione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Art. 26 – Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di redazione del bilancio di esercizio, appostare a conto economico somme a titolo di ristorno a favore dei soli soci cooperatori esclusi i volontari, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea chiamata ad approvare detto bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito ai soci prestatori secondo una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI SOCIALI

Art. 27 – Organi della cooperativa

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, se nominato.

Art. 28 – Tipologia e modalità di convocazione delle assemblee

Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie a seconda delle materie poste all'ordine del giorno.

Esse sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, tutte le volte che lo creda necessario, con avviso da spedire almeno otto giorni prima a ciascun socio, mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (presso la sede sociale o

altrove purch  in Italia), data e ora dell'assemblea e pu  prevedere anche una seconda convocazione. Devono inoltre essere indicate le materie poste all'ordine del giorno.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono altres  presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti pu  per  opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea inoltre pu  essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta venga presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.

Art. 29 – Competenze dell'assemblea

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio e delibera in merito alla destinazione degli utili ed alla ripartizione dei ristorni, in conformit  ai criteri di cui agli artt. 25 e 26 del presente statuto;
- 2) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale;
- 3) stabilisce l'eventuale compenso spettante ai soli amministratori non soci e ai sindaci, se nominati;
- 4) approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- 5) delibera sulle responsabilit  di amministratori e sindaci;
- 6) delibera sulle domande di ammissione non accolte;
- 7) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, lettera e) della Legge 3 aprile 2001 nr. 142.

L'assemblea straordinaria:

- 1) delibera in merito alle modifiche del presente statuto, salvo che per gli adeguamenti necessari in forza di disposizione di legge di competenza del Consiglio di

Amministrazione;

- 2) delibera in merito allo scioglimento della cooperativa;
- 3) nomina i liquidatori e conferisce agli stessi i relativi poteri.

L'assemblea delibera inoltre su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 30 – Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire alla assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci alla data dell'adunanza. I soci persone giuridiche intervengono in persona del legale rappresentante o del suo delegato.

Il diritto di voto spetta però ai soli soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni, a condizione che siano in regola con i versamenti nei confronti della cooperativa, a qualunque titolo dovuti.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ai soci operatori persone giuridiche è riconosciuto un voto per ogni quota di capitale posseduto, fino ad un massimo di cinque voti.

Ai soci sovventori spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione delle azioni.

Art. 31 – Rappresentanza in assemblea

Il socio che, per qualsiasi motivo, è impossibilitato ad intervenire personalmente all'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può farsi rappresentare da altro socio, purché quest'ultimo abbia diritto di voto.

La delega deve essere data per iscritto. La stessa persona non può rappresentare più di un socio.

Non può essere delegato a rappresentare altri soci il socio appartenente alla categoria speciale di cui all'art. 8 del presente statuto.

Art. 32 – Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci che hanno

diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo sociale e dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della Cooperativa, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita in prima e in seconda convocazione da almeno i tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla Cooperativa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre dieci giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre venti giorni dalla data della delibera.

Art. 33 – Svolgimento dell'assemblea e modalità di voto

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice - Presidente o da altra persona indicata dall'assemblea stessa.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei soci presenti; deve altresì indicare le modalità ed i risultati delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono anche essere riassunte, su richiesta degli interessati, le dichiarazioni dei soci, se pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 34 – Consiglio di Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri.

Potranno fare parte del Consiglio di Amministrazione anche non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, ma in ogni caso per non più di tre esercizi sociali. Essi sono sempre rieleggibili.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai soli Amministratori non soci.

Il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed uno o più vice-presidenti.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti.

Art. 35 – Compiti del Consiglio di Amministrazione e delega poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato alla competenza dell'assemblea.

A titolo esemplificativo, esso:

- a) deve redigere il bilancio di esercizio e i relativi documenti, avendo altresì cura di indicare, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo sociale e le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;

- b) convoca l'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni della stessa;
- c) concorre a gare di appalto, licitazioni e trattative private, con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi e di determinare prezzi e condizioni di pagamento, stipulando i relativi contratti;
- d) stipula tutti gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni genere, inerenti l'attività della cooperativa; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari;
- e) conferisce procure per singoli atti e categorie di atti;
- f) assume e licenzia il personale, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- g) delibera in merito alla adesione della cooperativa ad enti e organismi privati, purché detta adesione sia compatibile con lo scopo della cooperativa;
- h) istituisce succursali, agenzie e uffici;
- i) delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, in conformità ai criteri indicati nel presente statuto;
- l) definisce i programmi dell'attività sociale, nominando, se del caso, direttori tecnici e coordinatori;

Spetta infine all'organo amministrativo apportare al seguente statuto gli adeguamenti necessari in forza di legge.

Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più amministratori parte delle proprie attribuzioni, determinandone le modalità.

Art. 36 – Convocazioni del Consiglio di amministrazione e deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o chi ne fa le veci, tutte le volte che lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei

consiglieri.

Nell'avviso di convocazione, da inviarsi a ciascun amministratore e a ciascuno sindaco effettivo, se nominato, a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, via fax, telegramma o messaggio di posta elettronica almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione, deve essere indicato il luogo (presso la sede sociale o altrove purché in Italia), il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 37 – Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe ad essi conferite.

Art. 38 – Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato qualora obbligatorio e comunque ritenuto opportuno, si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti eletti dall'Assemblea, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione ed esercita anche il controllo contabile, qualora non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia.

Quando non sia obbligatoria per legge la nomina del Collegio sindacale, l'assemblea ordinaria può deliberare di affidare il controllo contabile ad un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge. In questo caso, spetta all'assemblea stabilire la durata dell'incarico e la retribuzione.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39 – Scioglimento e liquidazione della cooperativa

Nel caso di scioglimento della cooperativa per qualsiasi motivo, l'assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 40 – Devoluzione del patrimonio

Al termine della liquidazione, l'intero patrimonio sociale, previo rimborso del capitale sociale versato dai soci, deve essere destinato al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni o integrazioni.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 41 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori, sindaci e revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie di lavoro e quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i tre quinti dei voti che competono a tutti i soci.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

DISPOSIZIONE GENERALI E FINALI

Art. 42 - Rinvio

Per quanto non previsto e regolato dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Ai sensi dell'art. 2519 del Codice civile, trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.